AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

Indici e schemi di anomalia per soggetti finanziari

N. 002

del 13 giugno 2019

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l'Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Circolare Serie: Soggetti Finanziari, n. 002 del 13/06/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 13 giugno 2019

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

Premessa e ambito di applicazione 3
Articolo 1 – Destinatari 7
Articolo 2 – Definizioni 7
Articolo 3 – Indici di anomalia 7
Articolo 4 – Sub indici 7
Articolo 5 – Schemi di anomalia 8
Articolo 6 – Pubblicità 8
Articolo 7 – Incidenza sui controlli d'iniziativa del RIA 8
Articolo 8 – Entrata in vigore 8

ALLEGATO A 9
INDICI DI ANOMALIA ....

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE 9
INDICI DI ANOMALIA CONNESSI ALL'OCCULTAMENTO DEL TITOLARE EFFETTIVO 10

Indici relativi alla clientela 10
Indicatori di società di comodo 13
Indicatori relativi alle operazioni 14

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI ALL'ATTIVITÀ IN TITOLI 15

Indicatori di attività sospette relativi a transazioni di prodotti / clienti 15
Indicatori di attività sospette del canale di distribuzione 16
Indicatori selezionati di negoziazione sospetta o manipolazione del mercato 16
Indici associati ad AVC e interazioni con clienti 16
Indici di sospetto nei depositi di titoli, in particolare titoli a basso prezzo; questi possono spesso essere indicatori di frode in titoli, distribuzione di un'offerta non registrata o mercato schemi di manipolazione 17
Movimento di fondi o titoli 18

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI 19
INDICI DI ANOMALIA CONNESSI AI MEZZI E ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO 22
INDICI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI 24
INDICI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 27

ALLEGATO B 31
SCHEMI DI ANOMALIA ....

OPERATIVITÀ CONNESSA ALL'AZIONE DELLA CRIMINALITÀ NEI CONFRONTI DI IMPRESE IN CRISI 31
OPERATIVITÀ CONNESSA CON L'USURA 31
OPERATIVITÀ CONNESSA AL LEASING 33
OPERATIVITÀ CONNESSA AL FACTORING E ALLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI 34
OPERATIVITÀ CONNESSA CON LE FRODI NELLE FATTURAZIONI 34

INDICI E SCHEMI DI ANOMALIA PER SOGGETTI FINANZIARI

Premessa e ambito di applicazione

La conoscenza e l'esperienza acquisita dall'AIF con le casistiche di operazioni sospette segnalate e la possibilità di attingere a numerose fonti informative – nazionali ed estere - rendono l'Agenzia un punto di osservazione privilegiato per la rilevazione delle tecniche e degli schemi di riciclaggio.

Tale patrimonio informativo deve pertanto essere opportunamente messo a disposizione di tutta la platea dei soggetti designati che sono tenuti agli obblighi di segnalazione. Di conseguenza, l'AIF ha nel tempo elaborato indici e schemi di anomalia in grado di supportare l'attività dei soggetti designati, in particolare dei RIA, ma anche di coloro che sono tenuti a segnalare internamente al medesimo RIA.

La presente Circolare prevede indici e sub-indici, ossia esemplificazioni che devono essere valutate assieme all'indice di riferimento. Tale impostazione rende più agevole per l'operatore l'individuazione dell'anomalia applicabile alla fattispecie che lo stesso sta esaminando. La Circolare prevede altresì gli "schemi di anomalia", ossia modelli rappresentativi di comportamenti anomali che individuano le connessioni fra particolari sequenze di operazioni, di fatti e di comportamenti che l'esperienza indica come potenzialmente riconducibili a determinati fenomeni criminali. I modelli, rappresentati nella presente Circolare, riguardano alcuni settori o crimini che possono prestarsi o costituire il presupposto al riciclaggio; tali schemi possono ovviamente essere oggetto di future modifiche o sostituzioni, considerato il continuo divenire e mutevolezza dei fenomeni criminosi.

Si precisa che gli indici di anomalia sono uno strumento utile ma non esaustivo; essi vanno integrati alla luce del complessivo patrimonio informativo a disposizione del segnalante; non costituiscono, in sé, elementi di sospetto, né esauriscono lo spettro delle fattispecie che devono indurre gli operatori a vagliare con particolare attenzione le operazioni loro richieste.

La finalità ultima del provvedimento è pertanto quella di fornire uno strumento operativo per la valutazione della eventuale sussistenza di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il quadro normativo inerente gli indici e gli schemi di anomalia sono riportati nel box seguente:

Art. 4
(Funzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria)
1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:
- *omissis* –
h) individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 5 bis
(Caratteristiche dell'analisi finanziaria)
1. L'analisi finanziaria dell'Agenzia consiste in:
a) analisi operativa, incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, finalizzata alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge e
b) analisi strategica basata sulle informazioni e sui dati in possesso dell'Agenzia o dalla stessa acquisibili volta a individuare tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, utile anche alla valutazione nazionale dei rischi di cui al TITOLO II BIS della presente legge.

Art. 10 bis
(Informative di ritorno ai soggetti designati)
1. L'Agenzia informa periodicamente i soggetti designati illustrando nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni ricevute,

gli indicatori che consentono di rilevarle, le tendenze e gli schemi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 36
(Obblighi di segnalazione)
- *omissis* –
4 ter. L'Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.

Art. 44 bis
(Obblighi di formazione)
- *omissis* –
2. I soggetti designati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tali programmi prevedono in particolare informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facilitano agli amministratori e al personale l'individuazione di operazioni sospette, definendo le procedere da seguire in tali casi.
- *omissis* –

In materia di indici e schemi di anomalia, la presente Circolare dedica inoltre un focus su alcuni importanti argomenti, di seguito descritti:

- **L'operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di imprese in crisi**

  La crisi economica e finanziaria aumenta i rischi di aggressione da parte della criminalità, comune e organizzata, a danno di imprese e soggetti che, a causa dell'elevato livello di indebitamento ovvero del peggioramento dei propri flussi di cassa, possono risultare particolarmente vulnerabili.

  In periodi di crisi è necessario rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, per evitare che imprese indebolite sotto il profilo economico o patrimoniale finiscano sotto il controllo della criminalità organizzata ovvero che possa aumentare il ricorso all'usura.

  In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare i soggetti designati a valutare con la massima attenzione sia l'evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali, sia l'operatività riconducibile a ipotesi di illegale erogazione di prestiti.

  Per agevolare tali valutazioni, nella presente Circolare vengono proposti degli indici sulla base di prassi riscontrate nell'analisi di fenomeni di criminalità finanziaria posti in essere all'estero.

  Gli schemi operativi descrivono possibili anomalie sotto il profilo soggettivo e oggettivo che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari, l'origine dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni poste sotto monitoraggio.

- **L'operatività connessa con l'usura**

  La corretta individuazione del PROFILO ECONOMICO del cliente e il continuo aggiornamento delle relative informazioni costituiscono un presupposto indispensabile per assicurare un efficace adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

  Il fenomeno dell'usura si caratterizza finanziariamente per un'operatività estremamente frazionata, con transazioni di importo unitario contenuto, in prevalenza al di sotto delle soglie di rilevazione previste dalla normativa antiriciclaggio.

  L'operatività si presenta, inoltre, ripetitiva nel tempo e basata su un intenso ricorso al contante nonché sull'utilizzo anomalo dello strumento dell'assegno. Ovviamente tali caratteri operativi non esauriscono il complesso fenomeno dell'usura, che dal punto di vista finanziario può esplicarsi in forme varie.

Particolare attenzione va prestata sia a eventuali comportamenti anomali dei collaboratori esterni all'attività bancaria o finanziaria (es. promotori finanziari), sia all'operatività inusuale (per volumi, frequenza delle operazioni e strumenti di pagamento utilizzati) che interessa determinati settori di attività (es. edilizia, commercio di autoveicoli usati, commercio al dettaglio).

Al fine di migliorare le capacità di rilevare i profili di sospetto, è opportuno che i soggetti designati adottino procedure di selezione automatica delle operazioni anomale che, sfruttando anche le informazioni contenute in archivi diversi dall'AIA, consentano di individuare efficacemente le potenziali operazioni di usura.

Gli indici contenuti nella presente Circolare descrivono quindi possibili anomalie relative a un'operatività riconducibile al fenomeno dell'usura, tradizionalmente distinte in anomalie inerenti il profilo soggettivo e quello oggettivo.

I soggetti designati, sulla base della propria autonoma valutazione, potrebbero vagliare dette anomalie adottando –eventualmente in sequenza - due distinte modalità di selezione.

In particolare, una prima selezione andrebbe effettuata ricorrendo a indici di natura "quantitativa", idonei all'utilizzo di procedure automatiche.

Con riguardo ai clienti nei cui confronti, al termine della prima fase di selezione automatica, emergano elementi di anomalia – ove non si ritenga di disporre già di elementi sufficienti per procedere alla segnalazione di operazioni sospette – andrà verificata la ricorrenza di ulteriori comportamenti anomali. In questa seconda fase i soggetti designati effettueranno un'analisi più accurata sui mezzi di pagamento utilizzati, in un'ottica prevalentemente qualitativa (difficilmente standardizzabile in procedure informatiche), finalizzata a ottenere un quadro più approfondito.

- **L'operatività connessa al *factoring* e alle operazioni di cessione di crediti**

Il *factoring* è un contratto in base al quale un'impresa cede a titolo oneroso i crediti presenti o futuri derivanti dall'esercizio della propria attività a un operatore specializzato (cd. *factor*). Lo schema contrattuale – nato per soddisfare esigenze di finanziamento delle imprese – consente di assolvere anche funzioni di servizio, agevolando la gestione degli incassi, l'assistenza legale nel recupero dei crediti, nonché funzioni di garanzia, nelle ipotesi di factoring pro-soluto, laddove il *factor* si assume il rischio del mancato pagamento del debito acquistato.

In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare i soggetti designati, a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con il *factoring*, a prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità economico-finanziarie dell'operazione.

Nella valutazione effettuata dai soggetti designati assumono centralità le informazioni inerenti gli assetti proprietari e il PROFILO ECONOMICO del cliente, le informazioni sui debitori, nonché le caratteristiche dei beni e servizi oggetto dei crediti ceduti.

Per agevolare tali valutazioni, nella presente Circolare vengono proposti degli indici sulla base di prassi riscontrate nell'analisi di fenomeni di criminalità finanziaria riscontrate sia a San Marino che in Italia.

Il contenuto dello schema potrà risultare utile, più in generale, nella valutazione delle operazioni di cessione di crediti.

- **L'operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni**

Per l'individuazione di operazioni sospette riconducibili a fenomeni di frode nelle fatturazioni ci si può avvalere degli indici di anomalia di cui alla presente Circolare; in particolare si richiamano gli

indici volti a rilevare l'utilizzo irregolare di rapporti bancari intestati a persone fisiche, sui quali transitano operazioni attinenti attività economiche d'impresa ovvero, ripetuti girofondi tra conti societari e conti personali; per i professionisti quelli riguardanti la costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi e quelli inerenti operazioni finanziarie e contabili.

I soggetti designati, devono prestare particolare attenzione all'operatività inusuale che caratterizza i settori risultati più esposti a tali fenomeni, individuati nell'ambito del National Risk Assessment. Ad esempio, il NRA del 2015 ha evidenziato i seguenti settori: alimentare, metalli ferrosi, elettronica, telefonia e macchine foto-cinematografiche. Oltre a questi settori sono stati individuati altri settori emergenti quali l'industria tessile e il noleggio di auto (con particolare riguardo alle auto di grossa cilindrata e di lusso).

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Circolari e Istruzioni aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni contenute nelle Istruzioni o Circolari.
2. Nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. "Premessa e ambito di applicazione", consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

Articolo 3 – Indici di anomalia

1. I soggetti designati utilizzano gli indici quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di una STR.
2. Gli indici di anomalia sono volti a ridurre i margini d'incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indici di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indici di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette ma deve indurre il soggetto designato ad acquisire dati, informazioni e documenti utili ad escludere il sospetto.
5. L'assenza di indici previsti negli allegati alla presente Circolare può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I soggetti designati valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indici, configurino in concreto profili di sospetto.
6. I soggetti designati forniscono le indicazioni operative alla RETE ed agli ESPONENTI AZIENDALI affinché gli indici e gli schemi di anomalia vengano recepiti ed utilizzati.

Articolo 4 – Sub indici

1. Gli indici sono articolati di norma in sub-indici.
2. I sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso.
3. I riferimenti, contenuti nell'indice, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

Articolo 5 – Schemi di anomalia

1. Gli schemi di anomalia sono rappresentazioni semplificate di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contenute nella presente Circolare ed elaborati dall'AGENZIA mutuati dall'esperienza di omologhe Autorità estere.
2. I soggetti designati utilizzano gli schemi di anomalia quale strumento operativo per la rilevazione di operazioni potenzialmente sospette e la valutazione della sussistenza di un'operazione quale effettivamente sospetta.
3. Anche in relazione agli schemi di anomalia si applica quanto stabilito all'art. 3 dal comma 2 al comma 8.

Articolo 6 – Pubblicità

1. Gli indici, i sub-indici e gli schemi di anomalia sono resi noti ai soggetti designati:
   - mediante allegazione alla presente Circolare, periodicamente aggiornata;
   - nelle more dell'aggiornamento della predetta Circolare, mediante pubblicazione sul sito internet dell'AGENZIA: www.aif.sm.

Articolo 7 – Incidenza sui controlli d'iniziativa del RIA

1. Il RIA tiene conto degli indici e degli schemi di anomalia al fine di eseguire i controlli previsti all'art. 38 comma 1 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 005 dell'11/02/2019 anche se non inseriti nell'apposito piano dei controlli d'iniziativa sottoposto annualmente all'approvazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO ai sensi della citata Istruzione.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 1° luglio 2019.

ALLEGATO A
INDICI DI ANOMALIA

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE

A.1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite oppure fornisce informazioni e documenti non logiche, incoerenti o incongruenti:

A.1.1. il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l'attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo;

A.1.2. il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti, desumibili a titolo esemplificativo da: archivi camerali; albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.

A.1.3. il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l'operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto o chiede di interrompere quello in essere;

A.1.4. il cliente fornisce documentazione e/o informazioni non logiche, incoerenti ovvero incongruenti rispetto all'operatività svolta oppure rispetto alla richiesta del soggetto designato;

A.1.5. il cliente-Trust si rifiuta di fornire l'atto istitutivo del trust o in genere ogni documentazione ritenuta utile dal soggetto designato al fine di assolvere compiutamente agli obblighi di adeguata verifica e in particolare verificare il titolare effettivo;

A.1.6. insistenza del cliente o di chi per lui nel richiedere di sottoporre il rapporto ad adeguata verifica attraverso lo strumento della procura notarile, laddove non sussistano reali e dimostrati impedimenti a recarsi personalmente per rilasciare la dichiarazione.

A.2. Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela:

A.2.1. il cliente evita contatti diretti con il soggetto designato rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta;

A.2.2. il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il personale a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali;

A.2.3. il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione o del rapporto ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo sorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo.

A.2.4. il cliente - in occasione di contatti diretti con il soggetto designato - è costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività;

A.2.5. il cliente, specie se persona politicamente esposta, utilizza rapporti accesi a San Marino esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettua operazioni a San Marino senza alcuna motivazione economica nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel Paese di provenienza. Il cliente dispone che la corrispondenza non sia spedita alla residenza o al domicilio dichiarati ovvero ne chiede la domiciliazione presso la dipendenza ove è incardinato il rapporto, senza procedere personalmente e periodicamente al ritiro, ovvero non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo.

A.3. Il cliente effettua operazioni, specialmente se in contanti, di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è stato oggetto di richieste di approfondimento da parte delle autorità o notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze:

A.3.1. richieste di finanziamenti in genere da parte di soggetti che fungono da prestanome di affiliati a organizzazioni criminali, ai fini del reinvestimento dei proventi in beni immobili;

A.3.2. richieste di operazioni da parte dei soggetti che rispondono alla descrizione dell'indice che necessitano - per la complessità, per l'importo insolitamente elevato o per lo schema insolito di esecuzione rispetto al profilo economico, finanziario e patrimoniale, nonché professionale del cliente - una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso.

A.4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti o clienti situate in Paesi o territori a rischio oppure effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni o senza fornire dettagliate dichiarazioni in merito o documenti giustificativi di tale operazioni.

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI ALL'OCCULTAMENTO DEL TITOLARE EFFETTIVO

Indici relativi alla clientela

A.5. Il cliente è riluttante a fornire informazioni personali oppure è riluttante o non è in grado di fornire informazioni su:

A.5.1. l'attività commerciale svolta e/o la storia aziendale;

A.5.2. l'identità del titolare effettivo;

A.5.3. l'origine dei beni o fondi;

A.5.4. le motivazioni per le quali il cliente sta operando in un certo modo o con chi stia trattando relazioni commerciali, business, ecc.;

A.5.5. la natura dei rapporti d'affari con terzi (in particolare terze parti situate in giurisdizioni estere).

A.6. Persone fisiche o persone collegate alle stesse che:

A.6.1. si avvalgono costantemente di un presentatore o di un delegato (sia un professionista o meno) in tutte le interazioni col soggetto designato senza giustificazione sufficiente;
A.6.2. evitano contatti diretti senza una giustificazione sufficiente;
A.6.3. rifiutano di collaborare o fornire informazioni, dati e documenti normalmente richiesti per effettuare un'operazione;
A.6.4. stanno effettuando operazioni che sembrano anomale in rapporto alla loro età;
A.6.5. sono stati precedentemente condannati per attività illecite che hanno generato proventi;
A.6.6. sono sottoposti ad indagine o hanno ben noti legami con la criminalità;
A.6.7. sono stati sottoposti al divieto di ricoprire il ruolo di amministratore in una società o trustee;
A.6.8. risultano delegate ad operare sui rapporti aziendali senza che ciò sia adeguatamente giustificato;
A.6.9. operano in modo incoerente rispetto al PROFILO ECONOMICO;
A.6.10. hanno un reddito dichiarato che è incoerente con le loro risorse, le operazioni richieste o, in generale, lo stile di vita.

A.7. Persone giuridiche, trust, affidamenti fiduciari o strumenti giuridici analoghi:

A.7.1. sono rimasti inattivi per un lungo periodo dopo la loro costituzione, periodo a cui ha fatto seguito un improvviso e inspiegabile aumento delle attività finanziarie;
A.7.2. che si presentano come attività commerciali le quali, però, non trovano riscontro su piattaforme Internet o social network aziendali (come LinkedIn, XING, ecc.);
A.7.3. hanno una denominazione che non indica l'attività dell'azienda;
A.7.4. hanno una denominazione che indica che l'azienda esegue attività o servizi che in realtà non fornisce;
A.7.5. hanno una denominazione che sembra imitare quella di altre aziende, in particolare società multinazionali di alto profilo;
A.7.6. utilizzano un indirizzo email con un dominio insolito (come Hotmail, Gmail, Yahoo, ecc.);
A.7.7. hanno un indirizzo che non può essere localizzato sulle mappe disponibili su internet (come Google Maps);
A.7.8. hanno sede ad un indirizzo dove si trovano numerose altre persone giuridiche o strumenti giuridici che utilizzano una casella postale;
A.7.9. l'amministratore o l'azionista o gli azionisti di controllo non possono essere reperiti o contattati;
A.7.10. l'amministratore o l'azionista o gli azionisti di controllo non sembrano avere un ruolo attivo nell'azienda;
A.7.11. l'amministratore o l'azionista o gli azionisti di controllo e/o i titolari effettivi risultano censiti nei conti di altre persone giuridiche, trust, affidamenti fiduciari o altri strumenti giuridici, che lasciano presupporre l'utilizzo di prestanomi;
A.7.12. hanno dichiarato un numero insolitamente elevato di titolari effettivi (e beneficiari di trust) rispetto all'ASSETTO PROPRIETARIO;
A.7.13. hanno autorizzato numerosi DELEGATI senza spiegazioni sufficienti o giustificazione commerciale;
A.7.14. sono costituiti in PAESI AD ALTO RISCHIO;
A.7.15. sono costituiti in una giurisdizione a bassa imposizione fiscale o in un centro finanziario o commerciale internazionale;
A.7.16. inviano regolarmente denaro in giurisdizioni a bassa imposizione fiscale o in un centro finanziario o commerciale internazionale;
A.7.17. eseguono un numero elevato di transazioni con un numero limitato di destinatari;

A.7.18. eseguono un piccolo numero di transazioni di alto valore con un numero limitato di destinatari;
A.7.19. eseguono regolarmente transazioni con società internazionali senza adeguata motivazione aziendale o commerciale;
A.7.20. intrattengono rapporti con professionisti stranieri - che fungono da intermediari - seppur in assenza di una vera e propria attività economica nel paese in cui opera il professionista;
A.7.21. a breve distanza di tempo dalla costituzione, ricevono ingenti capitali che vengono rapidamente spesi o trasferiti altrove senza una motivazione commerciale;
A.7.22. mantengono un saldo bancario vicino allo zero, nonostante i frequenti movimenti in ingresso e in uscita;
A.7.23. svolgono attività finanziarie e transazioni incoerenti con il PROFILO ECONOMICO della società;
A.7.24. sono costituiti in una giurisdizione che non richiede alle società di comunicare i titolari effettivi ad un registro centrale;
A.7.25. operano utilizzando conti aperti in paesi diversi dal Paese in cui la società è costituita;
A.7.26. coinvolgono più azionisti che detengono ciascuno una partecipazione di poco inferiore alla soglia richiesta ai fini dell'individuazione del titolare effettivo (ad esempio n. 4 soci al 25%).

A.8. C'è una discrepanza tra la presunta ricchezza del disponente e l'oggetto del trust.

A.9. Individui, persone giuridiche e/o strumenti giuridici che:

A.9.1. eseguono pagamenti frequenti a intermediari professionali stranieri;
A.9.2. utilizzano più conti bancari oppure conti in più giurisdizioni internazionali senza una ragionevole giustificazione;
A.9.3. utilizzano strategie aggressive di pianificazione fiscale;
A.9.4. mostrano interesse, senza una ragionevole motivazione, verso la costituzione di società estere, in particolare nelle giurisdizioni note per offrire bassa fiscalità o segretezza;
A.9.5. dimostrano uno scarso acume negli affari, nonostante i notevoli interessi societari;
A.9.6. richiedono, anche con espedienti, di accelerare le procedure di esecuzione delle operazioni, anche a fronte di un inutile rischio o di maggior costo aziendale;
A.9.7. sembrano disinteressati alla struttura di una società che essi stessi stanno costituendo;
A.9.8. richiedono la presentazione di terzi intermediari per assicurarsi facilitazioni presso istituti finanziari;
A.9.9. richiedono di costituire strutture aziendali complesse senza un'adeguata logica aziendale;
A.9.10. forniscono dati apparentemente falsi o documentazione apparentemente contraffatta;
A.9.11. sono stati designati nelle liste delle Nazioni Unite ovvero nella lista nazionale di cui all'art. 7 della Legge 29 marzo 2019 n. 57.

A.10. Dall'esame dei dati aziendali emerge:

A.10.1. una discrepanza tra le fatture di acquisto e di vendita;
A.10.2. una doppia fatturazione tra giurisdizioni;
A.10.3. che i documenti che comprovano la proprietà aziendale sono apparentemente contraffatti;
A.10.4. la presenza di fatture apparentemente false create per servizi non eseguiti;

A.10.5. una apparente falsificazione della documentazione cartacea o nella tracciabilità della stessa;
A.10.6. vendite di asset tra entità con medesimo titolare effettivo il cui valore appare gonfiato;
A.10.7. accordi per la nomina di fiduciari formali *(nominees*) e informali (prestanome) nelle vesti di amministratori o azionisti;
A.10.8. che familiari senza ruolo o coinvolgimento nella gestione dell'azienda sono stati dichiarati quali titolari effettivi senza ragionevole motivazione;
A.10.9. che dipendenti di società di intermediazione agiscono come amministratori o azionisti "fiduciari" (*nominees*);
A.10.10. dimissioni o sostituzione di amministratori o azionisti subito dopo la costituzione;
A.10.11. l'ubicazione dell'azienda cambia frequentemente senza un'apparente motivazione;
A.10.12. i funzionari o i membri del consiglio di amministrazione cambiano frequentemente senza un fondamento logico.

A.11. Strutture aziendali complesse che non sembrano ragionevolmente richiedere quel livello di complessità o che non hanno senso a livello commerciale.

A.12. Utilizzo di intermediari professionali per semplici rapporti d'affari o operazioni.

Indicatori di società di comodo

A.13. La proprietà e/o gli amministratori sono "fiduciari":

A.13.1. "Fiduciari" formali (che lo sono per un gran numero di società di comodo);
A.13.2. "Fiduciari" informali, come figli, coniugi, parenti o simili che non sembrano coinvolti nella gestione della società.

A.14. I fiduciari formali (*nominees*) e/o i prestanome agiscono quali amministratori o soci:

A.14.1. i prestatori di servizi relativi a società o trust di cui all'art. 1 comma 1 lett. n ter) della legge quando forniscono i servizi di cui ai nn. 1. e 2. (c.d. nominees) per un gran numero di società di comodo;
A.14.2. "Fiduciari" informali, c.d. prestanome, che non sembrano coinvolti nella gestione della società.

A.15. Presenza di un indirizzo presso il quale hanno sede legale numerose società (solitamente l'indirizzo di un prestatori di servizi relativi a società o trust di cui all'art. 1 comma 1 lett. n ter) della legge che gestisce diverse società di comodo per conto dei suoi clienti)

A.16. Presenza di una sola casella postale come indirizzo della società (spesso utilizzata in assenza di prestatori di servizi relativi a società o trust di cui all'art. 1 comma 1 lett. n *ter*) della LEGGE e collegata con i "fiduciari" informali)

A.17. Nessuna vera attività commerciale è stata intrapresa dalla società.

A.18. La società pone in essere esclusivamente operazioni di transito che non sembrano generare ricchezza o reddito (le operazioni sembrano transitare velocemente attraverso la società senza che ne sia percepito un preciso scopo).

A.19. Non vi sono dipendenti (o solo una singola persona)

A.20. Non paga tasse, fondi pensione, contributi previdenziali o sociali ecc.

A.21. Gli amministratori non sono mai fisicamente presenti o reperibili.

Indicatori relativi alle operazioni

A.22. Il cliente è sia ordinante che beneficiario di più trasferimenti all'estero di fondi.

A.23. Le relazioni tra le parti dei trasferimenti sono discutibili (o generano dubbi) e non sono adeguatamente motivate dal cliente.

A.24. I fondi sono forniti da un finanziatore, che sia una persona fisica o giuridica, diverso da un'istituzione finanziaria, senza alcuna motivazione logica o commerciale.

A.25. I prestiti sono ricevuti da terze parti private senza alcun contratto di finanziamento, garanzie o regolari rimborsi di interessi.

A.26. L'operazione:

A.26.1. si sta realizzando tra due o più parti che non sono connesse da un'apparente logica commerciale o economica;
A.26.2. è una transazione commerciale che coinvolge familiari di uno o più delle parti interessate, senza una logica aziendale;
A.26.3. è una transazione ripetuta tra le parti oltre il termine contrattuale;
A.26.4. è una transazione consistente o ripetuta e il cliente che la pone in essere è delegato sul conto ma non figura nell'assetto proprietario della società o non ne è amministratore;
A.26.5. viene eseguita da un conto corrente aziendale ma sembra finanziare acquisti personali, compreso l'acquisto di beni o attività ricreative che sono incoerenti con l'attività aziendale;
A.26.6. viene eseguita da un conto corrente commerciale e implica largo utilizzo di contante (sia deposito che prelievo) anomalo o incoerente con l'attività del cliente;
A.26.7. le operazioni appaiono cicliche (le operazioni in entrata e uscita sono simili nelle dimensioni e vengono inviati e ricevuti dagli stessi conti correnti, sebbene in uscita i fondi siano restituiti con una piccola perdita) (dette anche "round-robin");
A.26.8. comporta il trasferimento bidirezionale di fondi tra un cliente e un professionista o intermediario per somme di denaro di importo simile;
A.26.9. coinvolge due persone giuridiche con amministratori, azionisti o titolari effettivi analoghi o identici;
A.26.10. coinvolge un intermediario professionale senza necessità o idonea motivazione;
A.26.11. comporta il trasferimento di proprietà immobiliari da una persona fisica a una persona giuridica con una vendita a prezzi fuori mercato;
A.26.12. comporta l'utilizzo di più pagamenti in contanti di importo consistente per rimborsare un prestito o un mutuo;
A.26.13. coinvolge un conto cifrato in giurisdizioni estere;
A.26.14. prevede contratti di licenza d'uso tra società di proprietà della stessa persona;
A.26.15. comporta l'acquisto in contanti di beni di valore elevato;
A.26.16. comporta il trasferimento di azioni (al portatore) di società estere con una vendita a prezzi fuori mercato;
A.26.17. un prestito o un mutuo vengono pagati anticipatamente, incorrendo in una penale;
A.26.18. è basata su accordi con termini contrattuali che non hanno un senso commerciale per le parti coinvolte;

A.26.19. riguardano accordi contrattuali con clausole insolite che consentono alle parti di garantirsi ingenti profitti all'avvio del contratto e di proteggersi da eventuali responsabilità contrattuali;
A.26.20. viene effettuato tramite e-wallet.

A.27. I fondi coinvolti nella transazione:

A.27.1. sono insoliti con riferimento al PROFILO ECONOMICO del cliente;
A.27.2. sono anomali rispetto alle transazioni precedenti;
A.27.3. vengono inviati a, o ricevuti da, un paese straniero quando non vi è alcuna connessione tra il paese e il cliente, e/o sono inviati a, o ricevuti da, una giurisdizione a bassa tassazione o un centro finanziario o commerciale internazionale;
A.27.4. vengono inviati a o ricevuti da un paese ad alto rischio.

A.28. Un bene è acquistato con denaro contante e, a distanza di poco tempo, utilizzato come garanzia di un prestito.

A.29. Uso ingiustificato di procure, altre deleghe o uffici di rappresentanza.

A.30. Uso inspiegato di trust o esistenza di relazioni non giustificabili tra i beneficiari e il disponente.

A.31. Individuazione di beneficiari o di classi di beneficiari in un trust, senza una idonea giustificazione o incoerente.

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI ALL'ATTIVITÀ IN TITOLI

Indicatori di attività sospette relativi a transazioni di prodotti / clienti

A.32. Le transazioni non hanno un'apparente logica economica.

A.33. Le transazioni sembrano essere intraprese in modo strutturato e sequenziale per evitare segnalazioni, comunicazioni, controlli interni o gli obblighi di registrazione.

A.34. Un coefficiente di concentrazione delle transazioni - relative ad una giurisdizione a particolare e/o più elevato rischio - che è notevolmente superiore a quello che ci si può aspettare considerando i normali modelli o schemi di trading di un cliente.

A.35. Operazioni frequenti con perdite di cui il cliente non sembra preoccuparsi.

A.36. Picco improvviso nei volumi delle transazioni, che diverge dalla operatività precedente, soprattutto in assenza di qualsiasi motivazione commerciale o aziendale.

A.37. Le operazioni su titoli sono liquidate prima della scadenza, in assenza di condizioni di volatilità del mercato o altra ragione logica o apparente.

A.38. Su due o più conti non collegati presso la società di intermediazione mobiliare viene negoziato, improvvisamente e simultaneamente, un prodotto illiquido o poco costoso.

A.39. L'acquisto di un titolo non corrisponde al profilo del cliente in materia di investimenti o non trova riscontro in altri acquisti simili (ad esempio, il cliente potrebbe non aver mai investito

in titoli azionari o potrebbe non aver mai investito in un dato settore) laddove non vi sia una ragionevole motivazione per un cambiamento nel modo di agire.

A.40. Transazioni che suggeriscono che il cliente agisce per conto di terzi, in assenza di uno scopo economico o senza una motivazione legittima.

A.41. Deposito di fondi per effettuare un investimento a lungo termine, seguito, a breve, da una richiesta del cliente di liquidare la posizione e trasferire i profitti dal conto.

Indicatori di attività sospette del canale di distribuzione

A.42. Intermediari il cui volume di transazioni è incoerente rispetto al passato, in assenza di qualsiasi logica commerciale o evento aziendale correlato.

A.43. Uno schema di negoziazione dal quale emerge che il valore delle transazioni risulta al di sotto di un certo importo al fine di evitare segnalazioni, comunicazioni, controlli interni o gli obblighi di registrazione.

A.44. Canali di distribuzione poco chiari o complessi che potrebbero limitare la capacità del fondo di investimento o società di gestione patrimoniale di controllare le transazioni (ad esempio, l'uso di un gran numero di sub-distributori per le distribuzioni in terzi paesi).

Indicatori selezionati di negoziazione sospetta o manipolazione del mercato

A.45. Effettuare un acquisto di ingente importo o vendita di un titolo o opzione su un titolo, poco prima che vengano pubblicate notizie o che un annuncio significativo influisca sul prezzo; ciò potrebbe essere potenzialmente indicativo di un fenomeno di insider trading o di manipolazione di mercato.

A.46. Viene effettuata una richiesta per eseguire e/o cancellare un ordine di acquisto e un ordine di vendita per lo stesso titolo o per titoli simili o correlati (e/o per conto dello stesso titolare effettivo), in tempi molto ravvicinati.

A.47. Accumulo di azioni - tramite modesti incrementi per tutto il giorno di negoziazione - al fine di aumentarne il prezzo.

Indici associati ad AVC e interazioni con clienti

A.48. Il cliente non ha ragioni plausibili per l'utilizzo dei servizi di investimento o della sede della società (ad esempio, il cliente non ha rapporti economici significativi nel Paese).

A.49. L'indirizzo postale o legale del cliente è associato ad altri clienti, apparentemente non correlati.

A.50. Il cliente è un trust, una società di comodo o una società di investimento che si mostra riluttante a fornire informazioni sugli assetti proprietari e sui titolari effettivi sottostanti.

A.51. Il cliente è una persona giuridica estera che ha emesso titoli al portatore per gran parte del suo capitale.

A.52. **Il cliente è pubblicamente noto per avere procedimenti penali, civili o regolamentari per corruzione, uso improprio di fondi pubblici, altri reati finanziari o non conformità normativa, o è noto per essere associato a persone con tali procedimenti a carico. Le fonti dalle quali vengono attinte queste informazioni includono anche notizie o ricerche su Internet.**

A.53. **Il background del cliente è discutibile o diverso da quanto ci si sarebbe aspettato in base alle attività commerciali condotte.**

A.54. **Il cliente è stato respinto o gli sono stati chiusi i rapporti da parte di altre istituzioni finanziarie.**

A.55. **Le informazioni sul conto del cliente riflettono il patrimonio netto liquido e totale, che però non supporta in sostanza l'attività del conto stesso.**

A.56. **Il cliente gestisce più conti o gestisce conti intestati a familiari o entità aziendali in assenza di uno scopo economico o senza una motivazione legittima.**

A.57. **Organizzazioni senza fini di lucro o di beneficenza compiono transazioni finanziarie apparentemente prive di obiettivi economici logici o in cui sembra non esserci collegamento tra l'attività dichiarata dalla organizzazione e le altre parti coinvolte nella transazione.**

A.58. **Il cliente è riluttante a fornire informazioni in relazione alla propria identità e/o transazioni.**

A.59. **Il cliente è riluttante a fornire le informazioni necessarie per procedere con la transazione o richiede eccessiva riservatezza con riferimento alla transazione.**

A.60. **Il cliente manifesta insolita preoccupazione per le politiche e le procedure AML/CFT del soggetto designato.**

A.61. **Il cliente cerca di persuadere un dipendente a non trasmettere la documentazione richiesta o a non registrare i dati aziendali richiesti.**

A.62. **L'AIF ha trasmesso un warning ai soggetti designati ovvero ha richiesto il monitoraggio di uno o più rapporti oppure disposto il blocco o sospeso operazioni su uno o più rapporti/clienti ovvero richiesto informazioni.**

A.63. **Il cliente desidera effettuare transazioni prive di senso commerciale o apparentemente prive di strategie di investimento, o che sono incoerenti con le sue dichiarazioni sulla propria strategia di investimento.**

A.64. **Il cliente non manifesta preoccupazione per il costo delle transazioni o delle relative commissioni (ad es commissioni di riscatto, superiori alle commissioni necessarie) o per le perdite riguardanti il proprio investimento.**

Indici di sospetto nei depositi di titoli, in particolare titoli a basso prezzo; questi possono spesso essere indicatori di frode in titoli, distribuzione di un'offerta non registrata o mercato schemi di manipolazione

A.65. **Il cliente apre un nuovo conto ed effettua un deposito titoli in forma fisica o dematerializzata costituito da un grosso blocco di titoli difficilmente negoziabili o di basso costo.**

A.66. **Il cliente esegue uno schema di deposito titoli in forma fisica o dematerializzata, nel quale vende immediatamente le azioni e poi trasferisce tramite bonifico o in altro modo i proventi della(e) rivendita(e).**

A.67. **Un improvviso picco nella domanda degli investitori per un titolo difficilmente negoziabile o di basso costo, unitamente ad un suo aumento del prezzo.**

A.68. **Il cliente con risorse limitate o nulle riceve presso il soggetto designato un trasferimento o trasferimenti giornalieri di grandi quantità di valori mobiliari non quotati a basso costo.**

A.69. **La spiegazione del cliente su come esso abbia acquistato i titoli non ha senso o cambia nel tempo.**

A.70. **Il cliente effettua un deposito titoli in forma fisica o dematerializzata e richiede di registrare le azioni su più conti correnti che non sembrano essere connessi, o richiede di vendere o altrimenti di trasferire la proprietà delle azioni.**

Movimento di fondi o titoli

A.71. **Il conto titoli viene utilizzato per pagamenti o bonifici in uscita con attività di compravendita titoli scarsa o nulla (es. il conto sembra essere usato come conto di deposito o come canale per trasferimenti che non hanno una spiegazione commerciale ragionevole).**

A.72. **I fondi sono trasferiti a istituzioni finanziarie o depositarie diverse da quelle che hanno ricevuto inizialmente i fondi, in particolare quando vi sono diversi paesi coinvolti;**

A.73. **Gli schemi di deposito, prelievo o acquisto di strumenti monetari del cliente risultano al di sotto di un certo importo al fine di evitare segnalazioni, comunicazioni, controlli interni o gli obblighi di registrazione.**

A.74. **Il cliente ha entrate giornaliere eccessive o detiene titoli tra conti correlati o non collegati, senza nessuno scopo commerciale apparente.**

A.75. **Il cliente incassa assegni di terzi o riceve il trasferimento di fondi da una fonte che non ha una apparente connessione col cliente.**

A.76. **Il cliente utilizza un conto personale/individuale per scopi commerciali.**

A.77. **Pagamento a terzi con cui il cliente non ha alcuna connessione apparente.**

A.78. **Transazioni frequenti che coinvolgono importi arrotondati o interi.**

A.79. **Il cliente richiede che determinati pagamenti vengano gestiti tramite "conto Nostro" o conti di corrispondenza detenuti dall'intermediario finanziario anziché propri conti.**

A.80. **I fondi vengono trasferiti su un conto corrente e successivamente ritrasferiti dal medesimo per importi identici o simili, in particolare quando i luoghi di origine e destinazione sono paesi ad alto rischio.**

A.81. **Un conto dormiente diventa improvvisamente attivo senza una spiegazione plausibile (ad es. vengono improvvisamente movimentate grandi quantità di denaro/titoli).**

A.82. **Frequenti prelevamenti bancomat, anche all'estero, al di fuori dell'operatività attesa per quel tipo di clientela.**

A.83. **Frequenti e piccoli bonifici in entrata o versamento di assegni con successivo ritiro o trasferimento di fondi, in modo incoerente rispetto alle attività del cliente o alla sua solita operatività. Questo potrebbe essere un indicatore, per esempio, di uno schema di Ponzi.**

A.84. I trasferimenti di fondi o titoli sono fatti alla stessa persona da diversi individui o a persone diverse dallo stesso individuo senza alcuna spiegazione ragionevole.

A.85. Bonifici di importo insolitamente elevato o transazioni frequenti o di ingente importo vengono eseguiti senza alcun motivo logico o apparente.

A.86. Il cliente trasferisce/riceve fondi a/da persone coinvolte in attività criminali o sospette (secondo le informazioni disponibili).

A.87. Operazioni in ingresso/uscita per importi consistenti, avvenuti in breve tempo.

A.88. Accredito di importi non spiegati, seguito, poco dopo, da una richiesta di restituzione degli stessi.

A.89. Trasferimenti frequenti di proprietà di titoli.

A.90. Utilizzo di titoli al portatore esteri e materializzati.

A.91. Frequente cambio delle coordinate bancarie o di altre informazioni per la restituzione di proventi, in particolare quando precedute da richieste di rimborso titoli.

A.92. Uso di conti di intermediazione come conti di deposito a lungo termine per i fondi.

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI

A.93. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, oppure operazioni che non risultano giustificate adeguatamente dal cliente tramite documentazione relativa all'operatività posta in essere o richiesta:

A.93.1. richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi dell'investimento, alle commissioni applicate ovvero ad altri costi delle transazioni;

A.93.2. operazioni di acquisto o di vendita d'importo significativo effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima (ad es. beni immobili e mobili registrati; opere d'arte, gioielli, oro e altri beni di lusso; società; contratti; brevetti; partecipazioni; licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività);

A.93.3. improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di significativo ammontare in contanti o a favore di un terzo o all'estero;

A.93.4. ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda sistematicamente in perdita, o comunque in difficoltà finanziaria, e che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari;

A.93.5. frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di soggetti designati seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti intestati a soggetti designati che esercitano l'attività fiduciaria;

A.93.6. presenza di numerosi rapporti presso il medesimo soggetto designato, specie se presso più dipendenze, ovvero di una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo soggetto designato da parte di uno stesso cliente ovvero, in generale, numerosi rapporti continuativi aventi analoga operatività e quindi che si possono ritenere parte di un medesimo schema operativo;

A.93.7. apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi;

A.93.8. richiesta da parte del cliente di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori o di attesa del soggetto designato, soprattutto se di importo significativo o provenienti dall'estero;

A.93.9. operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del cliente;

A.93.10. Operazioni richieste oppure disposte dal cliente che non risultano giustificate adeguatamente dal cliente tramite documentazione relativa all'operatività posta in essere o richiesta;

A.93.11. operazioni di sconto effetti finalizzate a richiedere dal soggetto designato disponibilità liquide, quando i titoli sottostanti il finanziamento risultano essere richiamati, impagati ovvero protestati con una certa frequenza e senza che il cliente fornisca informazioni o documenti giustificativi dei rapporti commerciali sottostanti;

A.93.12. operazioni disposte su rapporti con saldi a credito di importo significativo e "dormienti", ovvero, non movimentati da oltre 12 mesi.

A.94. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze:

A.94.1. operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi;

A.94.2. rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero;

A.94.3. ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari;

A.94.4. versamento di anticipi, anche relativi a canoni di leasing, che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta;

A.94.5. afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente;

A.94.6. assenza, incoerenza, opacità nelle causali imputate sui bonifici disposti o pervenuti sui rapporti della clientela;

A.94.7. afflussi dall'estero, con operazioni frequenti o di importo significativo, su rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a società partecipate da soggetti insediati in PAESI AD ALTO RISCHIO ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da trasferimenti nei medesimi Paesi;

A.94.8. ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, specie se effettuati per conto di un altro soggetto o con modalità tali da far supporre di operare per un terzo;

A.94.9. acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, di oro o di altri metalli preziosi ovvero di altri valori, soprattutto se ripetute nel tempo;

A.94.10. presentazione di titoli di importo significativo, specie se a limitata diffusione, e richiesta di liquidazione in contanti ovvero di deposito a garanzia di affidamenti;

A.94.11. emissione di assegni dal conto corrente di società o di altri enti a favore di terzi - una volta apposte diverse girate - i titoli ritornano nelle mani dell'amministratore che provvede o a depositarli sul proprio conto personale, ritirando il contante ovvero a cambiarli per cassa.

A.95. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente:

A.95.1. utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo;

A.95.2. utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo. e con particolare riferimento a conti destinati all'incasso di assegni e cambiali;

A.95.3. operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria;

A.95.4. ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato;

A.95.5. richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in PAESI O TERRITORI A RISCHIO ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi;

A.95.6. ricorrenti richieste di prestiti effettuate dal medesimo soggetto ovvero da soggetti a questo collegati garantiti dall'offerta in pegno di beni di incerta provenienza;

A.95.7. intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo da trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante ovvero utilizzo dell'istituto del trust per fini analoghi;

A.95.8. numerosità di rilevazioni quale titolare effettivo di soggetti giuridici in capo a soggetti che non presentano coerenza con le attività svolte, che non dimostrino o non sia dimostrabile la loro capacità economico-finanziaria a sostenere tale impegno finanziario (cd. "prestanome");

A.95.9. ripetuti pagamenti verso l'estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale;

A.95.10. operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera;

A.95.11. cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati.

A.96. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni:

A.96.1. intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire l'esposizione del cliente ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti;

A.96.2. operatività posta in essere da uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risulta ricollegabile all'attività economica svolta dal cliente;

A.96.3. rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a soggetti terzi, non legati da rapporti tali da giustificarne il rilascio;

A.96.4. Ripetute operazioni, specie se di rilevante ammontare, effettuate a valere su rapporti intestati a soggetti di minore età, di giovane età o di età particolarmente elevata ovvero a soggetti incapaci;

A.96.5. ricezione di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi non conosciuti relativamente ai quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni;

A.96.6. stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente;

A.96.7. ripetuta presentazione di polizze di pegno da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente;

A.96.8. rivendicazioni effettuate con riferimento a somme appostate ai sensi di legge su conti di contabilità da parte di soggetti terzi, del tutto estranei all'originario titolare;

A.96.9. rivendicazioni effettuate da soggetti terzi con riferimento a somme depositate su rapporti o mandati fiduciari intestati al cliente;

A.96.10. frequenti destinazioni di beni in trust – o per importi rilevanti - da parte di terzi rispetto ai disponenti originari del trust.

INDICI DI ANOMALIA CONNESSI AI MEZZI E ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

A.97. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio:

A.97.1. versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato;

A.97.2. prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze;

A.97.3. prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità, tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti. Prelevamenti e versamenti effettuati dal medesimo soggetto su conti diversi, non intestati allo stesso cliente;

A.97.4. operazioni di cambio, specie se per importi significativi, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato o se effettuate senza transito per il conto corrente;

A.97.5. versamenti di denaro contante con richieste frequenti o di importo significativo di assegni circolari, traveller's cheques o, in generale, di titoli al portatore;

A.97.6. pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito, soprattutto se risulta che il cliente ha effettuato frequenti o consistenti prelievi di contante;

A.97.7. frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie se effettuati nella stessa giornata.

A.98. Operazioni in contante pari o superiori a 2.500 euro, quando effettuate in tutto o in parte con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro), senza una ragionevole giustificazione.

A.99. Operazione di versamento di denaro contante e di strumenti analoghi in euro o valute estere (definiti dalla normativa in vigore in materia di trasporto transfrontaliero), di importo complessivamente superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore, provenienti da uno Stato estero, nel caso in cui non sia stato possibile acquisire copia della dichiarazione transfrontaliera.

A.100. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni:

A.100.1. frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, soprattutto se effettuate in contanti o presso diverse dipendenze;
A.100.2. richiesta di titoli al portatore esteri;
A.100.3. frequenti operazioni di versamento di assegni di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge, soprattutto se con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti;
A.100.4. prelevamento di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge.

A.101. Utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale[1]) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente (c.d. merchant):

A.101.1. accrediti di elevato importo su strumenti di pagamento da parte di alcune categorie di *merchant* (ad es. case da gioco), specialmente se si verificano anche prelievi di contante di ammontare elevato;
A.101.2. frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo *merchant*, soprattutto se per modalità e importi possa far supporre un'operatività anomala di anticipo di contanti effettuate in favore del cliente;
A.101.3. richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive, per ammontare o frequenza, ovvero richieste di rimborso del valore non speso degli stessi effettuate tramite uno stesso distributore;
A.101.4. richieste di rimborso o di anticipo di contante frequenti o di elevato ammontare a valere su strumenti di pagamento da parte della clientela;
A.101.5. richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di pagamento a un soggetto terzo che non sembra aver legami con il cliente;
A.101.6. frequenti accreditamenti di strumenti di pagamento seguiti dall'immediato e integrale ritiro delle somme ovvero dall'inattesa modifica delle modalità di utilizzo dello strumento da parte del titolare;
A.101.7. accreditamento di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di restituzione;
A.101.8. richiesta da parte di un cliente di più carte prepagate senza che vi sia una logica giustificazione opportunamente documentata dal cliente e adeguatamente valutata dal soggetto designato;

[1] *Tale nozione di strumenti di pagamento è valida solo ai fini del presente provvedimento e in essa rientrano gli strumenti non fisici che comunque permettono attività dispositive su conti di pagamento (ad esempio, tramite codici che consentono la movimentazione di conti di pagamento).*

A.101.9. contemporaneo utilizzo di più carte prepagate, rilasciate ad un unico soggetto, in località distanti fra di loro.

A.102. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi, laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata:

A.102.1. ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo;
A.102.2. ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente;
A.102.3. ripetuti incassi o trasferimenti di fondi da parte o in favore di se medesimo presso altre località;
A.102.4. ripetuti incassi o trasferimenti di fondi effettuati da clienti a nome proprio o di soggetti contigui (ad es. familiari o conviventi);
A.102.5. ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di più ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome.

INDICI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI

A.103. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze:

A.103.1. acquisto di strumenti finanziari (soprattutto di quote di un fondo comune di investimento immobiliare) a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato;
A.103.2. frequenti operazioni in strumenti finanziari, anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l'operazione transiti sul rapporto;
A.103.3. operazioni d'investimento su strumenti finanziari, ripetute o di importo significativo, regolate con provvista proveniente da soggetti designati insediati in uno dei Paesi o territori a rischio;
A.103.4. frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi;
A.103.5. acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari;
A.103.6. speculari e ripetute operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari effettuate da due o più soggetti diversi tali da prefigurare un'operazione concertata al fine di trasferirsi disponibilità, soprattutto se avvengono a prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli di mercato o sono aperte e chiuse in un breve arco di tempo o hanno a oggetto strumenti scarsamente negoziati;
A.103.7. negoziazione di strumenti finanziari a limitata diffusione, ripetuta o di importo significativo, soprattutto se conclusa con controparti situate in Paesi o territori a rischio.

A.104. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti:

A.104.1. acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, anche tra loro collegati;

A.104.2. numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto intestato a una società fiduciaria;

A.104.3. disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari;

A.104.4. sottoscrizione di quote a nome di un medesimo cliente con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi;

A.104.5. acquisti frequenti o di importo significativo di strumenti finanziari effettuati in nome o per conto di soggetti residenti in uno dei Paesi o territori a rischio.

A.105. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni:

A.105.1. acquisto di strumenti finanziari non dematerializzati con contestuale richiesta di consegna fisica ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.

A.105.2. richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se immobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti;

A.105.3. richiesta di restituzione di strumenti finanziari non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari da offrire in garanzia;

A.105.4. presentazione di strumenti finanziari non dematerializzati per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto del cliente, ovvero per il deposito con contestuale richiesta di rilascio della relativa dichiarazione di ricevuta;

A.105.5. dismissione di numerosi strumenti finanziari detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della liquidità riveniente in un unico strumento finanziario non dematerializzato.

A.106. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente:

A.106.1. stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente;

A.106.2. stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con finalità previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non adeguate all'età o alle condizioni di salute del contraente;

A.106.3. stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi soggetti designati assicurativi della stessa Compagnia;

A.106.4. stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo il soggetto designato assicurativo;

A.106.5. stipula di polizze assicurative sulla vita dove il contraente, l'assicurato ed il beneficiario non sono collegati da legami familiari ovvero da rapporti d'affari o professionali o altri legami, opportunamente illustrati, dichiarati e documentati dal cliente.

A.107. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati:

A.107.1. designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi;
A.107.2. richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti;
A.107.3. richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario;
A.107.4. pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente;
A.107.5. pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona fisica;
A.107.6. polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza);
A.107.7. richiesta di un prestito all'intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.

A.108. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente:

A.108.1. versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all'estero;
A.108.2. pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l'eccedenza a favore di un terzo;
A.108.3. versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente;
A.108.4. cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione oppure anche in arco temporale ristretto.

A.109. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente:

A.109.1. richiesta di liquidazione (recesso o riscatto) di una polizza assicurativa effettuata poco dopo che sia sorto il diritto alla medesima, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli;
A.109.2. liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario;
A.109.3. frequenti o rilevanti riscatti o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su più polizze o che comportino l'accettazione di condizioni non convenienti;
A.109.4. riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato;

A.109.5. richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno dei Paesi o territori a rischio;

A.109.6. esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

INDICI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

A.110. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo:

A.110.1. operazioni richieste da soggetto censito[2] o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo[3];

A.110.2. operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze;

A.110.3. movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali;

A.110.4. operatività caratterizzata dall'invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).

A.111. Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo:

A.111.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata;

A.111.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge più organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti;

A.111.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attività e iniziative di sviluppo o sostegno di attività di finanziamento del terrorismo.

[2] *Fatti salvi gli obblighi di congelamento ai sensi della normativa vigente.*

[3] *Le liste pubbliche in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo sono consultabili mediante link sul sito: www.aif.sm*

A.112. Indicatori di anomalia connessi alla clientela

A.112.1. clienti quali associazioni, fondazioni o altri enti, che hanno sedi in Paesi, Territori o Giurisdizioni che notoriamente supportano terroristi, attività terroristiche ovvero organizzazioni terroristiche;

A.112.2. clienti presenti nelle Liste internazionali redatte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o suo Comitato;

A.112.3. la presenza, tra i membri degli organi societari (consiglio direttivo) di associazioni, fondazioni o altri enti, o tra coloro che sono delegati ad operare per conto di queste, di persone originarie di Paesi, Territori o Giurisdizioni ove i fondi dell' associazioni, fondazioni o altri enti, vengono trasferiti, specialmente se questi Paesi, Territori o Giurisdizioni che notoriamente supportano terroristi, attività terroristiche ovvero organizzazioni terroristiche;

A.112.4. risultanze mediatiche del fatto che il cliente è legato a organizzazioni terroristiche o impegnato in attività terroristiche.

A.113. Indicatori di anomalia connessi al tipo di operazione e/o all'operatività:

A.113.1. movimentazione significativa di denaro contante o di titoli al portatore sopra la soglia prevista, in assenza di apposita dichiarazione relativa al movimento transfrontaliero;

A.113.2. operazioni, anche occasionali, di qualsiasi importo e frequenza, quando i soggetti ordinanti o beneficiari sono residenti o cittadini ovvero provengono da Paesi, Territori o Giurisdizioni che notoriamente supportano terroristi, attività terroristiche ovvero organizzazioni terroristiche;

A.113.3. operazioni, anche occasionali, di qualsiasi importo e frequenza, quando i fondi provengono da o sono destinati a Paesi, Territori o Giurisdizioni che notoriamente supportano terroristi, attività terroristiche ovvero organizzazioni terroristiche;

A.113.4. operazioni, quali donazioni, rimesse, contributi, di qualsiasi importo e frequenza, su rapporti intestati ad associazioni, fondazioni o altri enti, senza che vi sia un legame o una specifica finalità, tra il donatore e l'ente che riceve i fondi e quando detti fondi sono impiegati dall'ente in Paesi, Territori o Giurisdizioni che notoriamente supportano terroristi, attività terroristiche ovvero organizzazioni terroristiche;

A.113.5. operatività, di qualsiasi importo e frequenza, di associazioni, fondazioni o altri enti, la cui finalità non è riconducibile all'attività tipica dell'ente;

A.113.6. operatività di associazioni, fondazioni o altri enti, che raccolgono, gestiscono o trasferiscono fondi, qualora l'ammontare trasferito sia fortemente elevato rispetto al contesto nel quale queste operano;

A.113.7. incongruenza tra l'operatività, in termini di importo e frequenza delle operazioni finanziarie e lo scopo dichiarato dalle associazioni, fondazioni o altri enti;

A.113.8. repentino incremento nella frequenza e nell'importo delle operazioni di conti intestati ad associazioni, fondazioni o altri enti, al contrario, conti correnti a questi intestati che detengono per lunghi periodi importi elevati sul conto.

A.113.9. significative ed inattese operazioni in contante eseguite da associazioni, fondazioni o altri enti;

A.113.10. l'assenza di contribuiti da donatori originari del Paese ove l' associazione, fondazione o altro ente ha sede;

A.113.11. operatività di rapporti continuativi intestati ad associazioni, fondazioni o altri enti, caratterizzata da una serie complessa di trasferimenti di fondi che coinvolgono anche persone fisiche al fine di celare la destinazione e lo scopo dei fondi transitati sui rapporti;

A.113.12. operatività di rapporti continuativi, non esclusivamente intestati ad associazioni, fondazioni o altri enti, ove le operazioni eseguite, di qualsiasi importo e frequenza, non sono coerenti con la normale operatività del rapporto;

A.113.13. operatività di rapporti continuativi, non esclusivamente intestati ad associazioni, fondazioni o altri enti, caratterizzata da prelevamenti eseguiti mediante ATM, tramite carte di credito, carte di debito o prepagate;

A.113.14. operatività di rapporti continuativi, anche ma non esclusivamente intestati ad associazioni, fondazioni o altri enti, caratterizzata da deposito di importo non rilevante e ben al di sotto della soglia dei 15.000 euro e con conseguenti bonifici di importo rilevante;

A.113.15. operatività di associazioni, fondazioni o altri enti, che presentano collegamenti ambigui tra loro, ad esempio, trasferimenti fondi tra enti, stesso indirizzo di sede legale, stessi membri degli organi societari, stessi dipendenti, ecc.

A.114. Indicatori di anomalia riguardanti il finanziamento del terrorismo:

A.114.1. operazioni, anche occasionali, di qualsiasi importo e frequenza, di trasferimenti fondi per via elettronica quando coinvolge un'associazione, fondazione o un ente che ha diverse sedi, tra cui quelle in Paesi, Territori o Giurisdizioni che notoriamente sono collegati con organizzazioni terroristiche o che sono stati indicati da GAFI o dal Moneyval;

A.114.2. operatività di conti correnti caratterizzata da operazioni, di qualsiasi importo e frequenza, di deposito fondi, che vengono trasferiti per via elettronica a "beneficiari", i cui nominativi risultano presenti nelle Liste ovvero sono associazione, fondazione o un ente che ha diverse sedi, tra cui quelle in Paesi, Territori o Giurisdizioni che notoriamente sono collegati con organizzazioni terroristiche o che sono stati indicati dal GAFI o dal Moneyval;

A.114.3. numerosi versamenti in contante, anche per piccoli importi, su un conto corrente e conseguente trasferimento elettronico di fondi per un importo elevato in un Paese estero;

A.114.4. fondi trasferiti su rapporti intestati ad associazioni, fondazioni ed altri enti, per il tramite di alternative *money remittance*;

A.114.5. una mancata corrispondenza tra il modello e le dimensioni delle operazioni finanziarie, da un lato e lo scopo dichiarato e l'attività di ente, dall'altro. Per esempio: un' associazione culturale che, dopo dieci anni di esistenza si apre un conto corrente bancario per la gestione dei proventi di un festival di arti e deposita una grande quantità di denaro sul conto corrente;

A.114.6. repentino incremento nella frequenza e ammontare di transazioni finanziarie per conto di un ente o al contrario, un ente che detiene fondi nel suo conto per un periodo di tempo molto lungo.

A.115. Altri indicatori di anomalia:

A.115.1. incongruità tra quelle che sembrano essere le fonti di finanziamento e l'ammontare dei fondi gestiti, come ad esempio nei casi in cui ingenti somme sono apparentemente trasferite da luoghi o comunità dove lo *standard* di vita è estremamente basso;

A.115.2. l'esistenza di più associazioni, fondazioni o altri enti no-profit che hanno tra loro numerosi e inspiegabili legami, quali ad esempio: trasferimento di fondi tra loro, stesso indirizzo, stessi membri del consiglio direttivo;

A.115.3. associazioni, fondazioni e altri enti con poca sostanza valutata sulla base dei seguenti criteri: scopo, flussi finanziari, numero di persone alle proprie dipendenze, strutture;

A.115.4. operazioni o transazioni da/verso paesi considerati come ad alto rischio da parte del GAFI o del Moneyval.

ALLEGATO B
SCHEMI DI ANOMALIA

OPERATIVITÀ CONNESSA ALL'AZIONE DELLA CRIMINALITÀ NEI CONFRONTI DI IMPRESE IN CRISI

Sotto il profilo soggettivo:

B.1. acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale;
B.2. improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa;
B.3. ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanome di soggetti terzi;
B.4. ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo;
B.5. trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa in Paesi o Territori a Rischio.

Sotto il profilo oggettivo:

B.6. ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da soggetti designati diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa;
B.7. improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero;
B.8. effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l'attività economica svolta dall'impresa;
B.9. ricezione di flussi rilevanti dall'estero - in particolare da PAESI O TERRITORI A RISCHIO - per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento;
B.10. cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
B.11. cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;
B.12. contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. "giro di assegni".

OPERATIVITÀ CONNESSA CON L'USURA

Sotto il profilo soggettivo:

B.13. rapporti accesi o comunque intestati a nominativi di persone fisiche o enti che presentano una movimentazione manifestamente eccedente le esigenze personali per volumi o modalità operative;
B.14. apertura di rapporti a clienti censiti come persone fisiche o enti che consentono di utilizzare crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell'effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi, quali ad esempio i rapporti di "portafoglio commerciale" sui quali è possibile eseguire operazioni di incasso, con o senza anticipo (salvo buon fine, al dopo incasso, sconto, ecc.);

B.15. movimentazione del rapporto sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare, per l'elevata frequenza delle operazioni ovvero per i volumi e le modalità operative;
B.16. deleghe a operare su rapporti intestati a persone fisiche o ditte individuali in assenza di plausibili giustificazioni, specie qualora tali deleghe siano utilizzate intensamente o si preveda la domiciliazione della corrispondenza presso il delegato o presso il soggetto designato;
B.17. richiesta di rilascio di carnet di assegni in numero eccessivo rispetto al profilo economico-finanziario del cliente;
B.18. rapporti finanziari reciproci tra nominativi che appaiono ingiustificati, in quanto, ad esempio, i soggetti operano in settori di attività economica poco attinenti, e in particolare:
  B.18.1. ripetute operazioni di versamento di assegni o di presentazione di pagherò cambiari emessi ovvero girati da nominativi ricorrenti;
  B.18.2. ripetuti addebiti per assegni tratti dal titolare del rapporto a favore di beneficiari ricorrenti;
B.19. rapporti finanziari con nominativi che risultano "protestati", appostati a sofferenza o comunque in difficoltà economica o finanziaria;
B.20. presentazione di effetti da "scontare" rilasciati per lo più da nominativi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ovvero operanti in settori d'attività economica differenti;
B.21. operatività – desumibile, ad esempio, dagli acquisti effettuati, dall'utilizzo delle carte di pagamento ovvero dalla titolarità di numerose polizze assicurative- che denota un "tenore di vita" del cliente manifestamente incoerente con il profilo economico – finanziario dello stesso desumibile dal complesso delle informazioni in possesso del soggetto designato;
B.22. richiesta di finanziamenti la cui erogazione avviene, in assenza di plausibili giustificazioni, a favore di altri soggetti;
B.23. rimborso delle rate di finanziamento effettuato da terzi, in assenza di elementi idonei a giustificare i rapporti tra le parti.

Sotto il profilo oggettivo:

B.24. rapporti che presentano una movimentazione vorticosa, con operazioni contestuali o ravvicinate nel tempo, di segno contabile opposto e di importo identico o simile, soprattutto se presentano un saldo periodico (mensile/trimestrale) di modesta entità e risultano caratterizzati da:
  B.24.1. ripetute operazioni di versamento o di prelevamento in contanti o con assegni per importi singolarmente inferiori alle soglie di legge;
  B.24.2. ripetute operazioni di versamento o prelevamento di contante allo sportello in cifra tonda ovvero di importo ricorrente;
  B.24.3. ripetute operazioni di prelevamento di contante effettuate tramite carte di pagamento ricaricate in contanti e per importi complessivi prossimi alle soglie massime del plafond;
  B.24.4. ripetute operazioni di versamento o prelevamento mediante assegni bancari, circolari o postali a cifra tonda;
  B.24.5. ripetute operazioni di versamento di assegni impagati a prima presentazione, soprattutto se seguite dalla presentazione di assegni di analogo importo;
  B.24.6. ripetute operazioni di versamento di assegni pagati in seconda presentazione e solo per il valore nominale del titolo;
  B.24.7. ripetute operazioni di versamento di assegni ovvero di prelevamento con assegni emessi con la clausola "me medesimo";
  B.24.8. presenza di assegni versati e tratti nella stessa giornata, o in un ristretto periodo di tempo, i cui importi sono coincidenti o pressoché analoghi;
B.25. rapporti con andamento irregolare, specie se si alternano fasi di non utilizzo con fasi di intensa operatività;
B.26. elevata incidenza di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l'incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti;
B.27. ricorso a numerosi finanziamenti erogati da banche o società finanziarie in cui il pagamento delle rate avviene con il versamento di contante contestuale alla scadenza della rata o temporalmente ravvicinato alla stessa;

B.28. operazioni “extra-conto” o “per cassa” con clienti occasionali, ripetute per importi ricorrenti ovvero di importo complessivamente rilevante, specie se effettuate nonostante siano richieste da nominativi con i quali erano stati interrotti i rapporti su iniziativa del soggetto designato;
B.29. ripetute operazioni di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari, soprattutto se per importi frazionati o con prelevamento contestuale in contanti di
B.30. parte della somma;
B.31. ripetute operazioni di versamento di assegni circolari emessi in data molto precedente a quella del versamento;
B.32. ripetute operazioni di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente importo al maturare della disponibilità;
B.33. ripetute operazioni di versamento di assegni, anche di importo cospicuo, che presentano “segni” (simboli, sigle, cifre, ecc.) indicativi di illegittimi passaggi del titolo tra più soggetti;
B.34. ripetute operazioni di versamento di assegni d’importo unitario “sotto soglia” con una pluralità di girate poco leggibili;
B.35. il beneficiario degli assegni bancari appare inserito successivamente all’emissione dei titoli da persona diversa dal traente, come da confronto con la firma di girata;
B.36. frequenti “richiami” di effetti presentati all'incasso;
B.37. frequenti “ritorni” di assegni ed effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento “a mani notaio” o il protesto;
B.38. frequenti “ritiri” di titoli non ancora bancati;
B.39. frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza provvista al fine di evitare l’iscrizione in CAI, con quietanza di pagamento firmata e autenticata da parte di creditori ricorrenti.

OPERATIVITÀ CONNESSA AL LEASING

B.40. ricorso da parte di più clienti a un medesimo fornitore, il quale esercita un’attività che non appare coerente con le caratteristiche del bene concesso in leasing;
B.41. incongruenza tra l’oggetto sociale dei clienti utilizzatori e la tipologia dei beni richiesti in leasing;
B.42. richiesta di variazione dei dati relativi ai beni oggetto del contratto di leasing, tale da lasciar supporre l’inesistenza del bene stesso o la mancata consegna al cliente utilizzatore ovvero la falsificazione della documentazione necessaria alla stipula del contratto;
B.43. riconducibilità in capo a un medesimo soggetto della qualifica di amministratore unico, socio o delegato a operare sui rapporti relativi a più società utilizzatrici;
B.44. collegamenti tra utilizzatore e fornitore di un bene in leasing, tali da lasciare presumere che gli stessi siano riconducibili al medesimo soggetto economico;
B.45. ricorrenza della medesima sede legale per più società utilizzatrici, fra loro non collegate giuridicamente;
B.46. mancato o parziale pagamento di canoni di locazione e successivo inadempimento da parte del cliente utilizzatore;
B.47. risoluzione del contratto per insolvenza del cliente dopo breve lasso di tempo dalla erogazione, senza che il bene venga restituito, specie se si tratta di un bene caratterizzato da limitata fungibilità;
B.48. pagamento di canoni di locazione senza che il bene sia mai stato consegnato;
B.49. interruzione da parte del fornitore dei lavori per la realizzazione del bene senza che il cliente dia inizio ad alcuna azione per l’inadempimento, specie laddove il soggetto designato interrompa l’erogazione del finanziamento;
B.50. ricorrenza del medesimo fornitore in più contratti risolti per insolvenza del cliente utilizzatore;
B.51. comunicazioni di furto dei beni concessi in leasing, effettuate da soggetti terzi rispetto al cliente utilizzatore.

OPERATIVITÀ CONNESSA AL FACTORING E ALLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI

Sotto il profilo soggettivo:

B.52. imprese cedenti di recente acquisizione per il soggetto designato, specie se operanti nel campo dei servizi (ad esempio, attività di pulizia e manutenzione, consulenza, pubblicità);
B.53. imprese cedenti aventi sedi secondarie di recente apertura ubicate nella zona di operatività del soggetto designato, ma distanti dal centro di affari principale delle stesse;
B.54. improvvisa ricezione di contributi in conto capitale da parte dell'impresa cedente (es. inattesi aumenti di capitale e finanziamento dei soci);
B.55. debitori ceduti che, anche a seguito di verifiche in loco, risultano avere sede legale in aree industriali dismesse ovvero appaiono privi di strutture operative reali;
B.56. debitori ceduti insediati in paesi o territori a rischio;
B.57. ricorrenza di elementi comuni (es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi di esponenti aziendali ovvero di soci) tra impresa cedente e debitore ceduto;
B.58. imprese cedenti operanti in settori merceologici incoerenti rispetto a quelli del debitore ceduto;
B.59. stessi soggetti che appaiono reciprocamente come imprese cedenti e debitori ceduti;
B.60. improvvisa variazione degli assetti proprietari ovvero della compagine amministrativa dell'impresa cedente.

Sotto il profilo oggettivo:

B.61. cessioni di crediti aventi a oggetto beni o servizi che appaiono incoerenti con l'attività dell'impresa cedente, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali;
B.62. cessione di crediti relativi a fatture successivamente pagate da un terzo non co-obbligato ovvero rimborsate dall'impresa cedente;
B.63. cessioni di crediti di importo sproporzionato rispetto al complessivo volume di affari dell'impresa cedente;
B.64. cessione di un credito di importo rilevante relativo a una sola fattura emessa a carico di un debitore ceduto di recente acquisizione;
B.65. cessione di crediti avente a oggetto la somministrazione di beni materiali (es. alimentari, derrate) non verificabili nella loro quantità e/o ubicazione, dei quali è previsto il pagamento in un'unica soluzione a fine rapporto;
B.66. cessione di crediti derivanti da contratti di appalto di servizi (es. mense, pulizie) per i quali vengono emesse fatture di importo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, specie se a fronte di pagamenti regolari delle fatture cedute;
B.67. significativo e improvviso incremento del giro d'affari che l'impresa cede al factor;
B.68. rapida saturazione del "plafond debitore" concesso all'impresa cedente nell'ambito del fido complessivo;
B.69. incongruenze nella numerazione e/o negli importi delle fatture cedute risultanti da documentazione amministrativa e contabile che il factor ha successivamente acquisito dall'impresa cedente;
B.70. ricorrenti e ingiustificati pagamenti da parte del debitore ceduto all'impresa cedente sebbene siano state effettuate operazioni di notifica della cessione;
B.71. ingiustificati pagamenti da parte di terzi;
B.72. richiesta da parte dell'impresa cedente di erogazioni in favore di propri soci, specie se residenti all'estero, ovvero a favore di terzi non conosciuti dal factor.

OPERATIVITÀ CONNESSA CON LE FRODI NELLE FATTURAZIONI

Sotto il profilo soggettivo:

B.73. soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome;
B.74. soggetti i cui amministratori o soci sono ricollegabili ad altre imprese operanti nel medesimo settore economico per le quali risultano procedure concorsuali pregresse o in corso o comunque eventi pregiudizievoli di diversa natura;
B.75. soggetti privi di strutture operative reali, specie se di recente costituzione;
B.76. società dotate di mezzi patrimoniali limitati o comunque non coerenti con il giro d'affari evidenziato dai relativi rapporti presso il segnalante;
B.77. soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l'attività e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una vorticosa operatività;
B.78. soggetti che, di norma, non chiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso il soggetto designato;
B.79. soggetti giuridicamente non collegati, nei quali ricorrono elementi comuni (es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi di esponenti aziendali ovvero di soci).

Sotto il profilo oggettivo:

B.80. rapporti connotati da un’intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
  B.80.1. ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un' unica o a un numero limitato di imprese controparti;
  B.80.2. prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa, specie se fino a concorrenza delle somme accreditate;
  B.80.3. traenze di assegni e disposizioni di bonifici a favore di soci, esponenti aziendali o di soggetti loro collegati, che risultano ingiustificati;
  B.80.4. assenza di operazioni a debito, normalmente tipiche per l'attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse;
  B.80.5. sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito;
  B.80.6. accrediti, specie se in contanti, d'importo corrispondente di poco inferiore ad addebiti per pagamenti di beni e servizi, specialmente se effettuati a ridosso della chiusura dell'esercizio o del trimestre;
B.81. anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debitrici o di società alle stesse collegate;
B.82. ricevute bancarie (RiBa) il cui pagamento viene eseguito dal creditore presso la banca domiciliataria del debitore tramite il versamento di contante o con assegni circolari ovvero da parte dello stesso debitore attraverso una provvista costituita dal medesimo creditore;
B.83. emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali;
B.84. incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse;
B.85. emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie;
B.86. pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale;
B.87. pagamento di fatture il cui layout risulti sostanzialmente identico per soggetti emittenti diversi;
B.88. rapporti riconducibili a società/associazioni sportive dilettantistiche, sui quali si verificano contestuali versamenti da parte di soggetti che intendono sponsorizzarne l'attività e prelevamenti, specie se in contanti, giustificati da esigenze di gestione operativa delle società/associazioni sportive (es. spese inerenti l'acquisto di divise sportive, il pagamento del trasporto o delle trasferte delle squadre, l'elargizione di compensi o rimborsi spese a collaboratori e atleti).